

vero questo il clima degli anni di cui ci stiamo occupando, gli anni che vanno dal 1970 in poi?

Non vorrei forzare i termini ma solo ricordare che forse ci aiuta a capire quel clima, più che le nostre ricostruzioni, un atto, la sentenza della Corte costituzionale sul caso *Lockheed*. Non siamo noi a dire che Tanassi e il fido Palmiotti erano usi trasformare i ministeri in centri di affari, è una sentenza, che descrive minutamente i passaggi di valigette colme di denaro. Non siamo noi a sostenere che taluni vantaggi erano dati in cambio di tangenti al partito della democrazia cristiana, è la sentenza *Lockheed*, alle pagine 342 e 343: «Appare verosimile che la somma in questione sia stata invece corrisposta a quella parte politica beneficiaria dell'intesa corruttiva conclusa dalla *Lockheed* nell'ottobre 1969 e che per l'appoggio già dato o comunque promesso non è credibile che avesse rinunciato ad ogni vantaggio dall'operazione, rimanendo d'altra parte fuori di discussione l'estraneità dell'onorevole Gui a tale ultimo pagamento, stante la già ampiamente dimostrata sua ignoranza del fatto corruttivo». Veniva assolto Gui, non veniva assolto il partito cui l'onorevole Gui apparteneva.

Ricordo questo non per risuscitare polemiche (che però è bene che non siano cancellate nei loro stati di fatto) ma per dire che quel clima che ho sentito qui descrivere non corrisponde alla realtà dei fatti; che quel mercato delle nomine era qualcosa che dovrebbe preoccuparci e spingerci a guardare con attenzione anche la vicenda che abbiamo di fronte; ad avere un po' più di attenzione anche per i fatti, anche per i documenti, come io farò tra un momento.

E non è tutto un po' *post hoc propter hoc*? Dalla cattiva gestione — uso un eufemismo — del comando generale da parte di Giudice si pretende — si dice da alcuni — di desumere poi un cattivo comportamento dei ministri che ebbero parte nella sua nomina. Da parte di nessuno in quest'aula è stato adottato un argomento del genere, che pure — badate — po-

trebbe avere una sua rilevanza processuale se, per esempio, accettassimo la cosiddetta teoria patrimonialistica dell'interesse privato in atti di ufficio, che ritiene sussistente il reato soltanto se vi sono conseguenze patrimoniali, cioè danni, per l'erario. E dunque indagare sul comportamento di Giudice servirebbe anche a qualificare in un senso o nell'altro il comportamento dei ministri.

Non ritengo fondata questa teoria; chi avesse voglia di esercitarsi in questa direzione avrebbe legittimità a guardare anche al di là della nomina di Giudice. Non è quello che io farò, perché sulla nomina di Giudice si indagò da parte dei magistrati una volta emerso il diverso reato commesso che era quello legato allo scandalo petrolifero. Ciò che qui interessa è quella fase ripetutamente indagata che va dal 1972 al 1974, relativamente alla quale mi pare che siano emersi reati con molta chiarezza — e cercherò di non ripetere cose già dette; i colleghi sono troppo ben informati perché abbia bisogno di tornare su una serie di dati di fatto — tre blocchi di elementi assai significativi: l'insieme delle pressioni che furono esercitate; la circolazione di denaro; le contraddizioni fra i protagonisti della vicenda.

Su tutti e tre questi blocchi di elementi, assai importanti, si è esercitata tra ieri pomeriggio e oggi pomeriggio l'attenzione dei critici, come io credo sia giusto fare. Ognuno deve sostenere gli argomenti di cui dispone con il massimo di onestà intellettuale.

Ho sentito citare molto e vituperare la sentenza-ordinanza del giudice Cuva, ho sentito solo raramente nominare un atto diverso, non un atto istruttorio ma una decisione, e non una decisione soltanto interlocutoria di primo grado ma confermata in appello: mi riferisco alla sentenza del tribunale di Torino, del dicembre 1982, che è stata sostanzialmente confermata pochi giorni fa in appello, e che dunque almeno per gli elementi di fatto fa stato, poiché il ricorso in Cassazione potrà interferire soltanto sul ragionamento dei giudici, sull'applicazione che della legge essi hanno fatto.

L'insieme degli elementi, dunque, è un po' più complesso rispetto al modo in cui è stato presentato in quest'aula. Porterò soltanto quattro esempi per dimostrare come siano possibili letture diverse.

Stamane il collega Casini si è esercitato assai per dimostrare come nulla sia possibile dedurre dai molti passaggi di denaro che si ebbero in quella fase; si è esercitato sui documenti, ed anch'io cercherò di farlo, con la stessa puntuale attenzione che egli ha applicato alla sentenza-ordinanza del giudice Cuva. Consideriamo la sentenza del tribunale di Torino. Alle pagine 189 e seguenti si analizza dettagliatamente la questione della tangente complessiva di 1 miliardo 260 milioni, di cui 420 milioni in assegni da 10 milioni intestati a nomi di fantasia avrebbe costituito un terzo. E si esprimono molti dubbi argomentati sul fatto che veramente di tangente si trattasse e non invece di versamenti aventi altra natura e altra finalità.

Più puntualmente ancora, alla pagina 196, si fa riferimento alle circostanze emerse con chiarezza, — badate, la sentenza distingue nella sua parte conclusiva tra circostanze emerse con chiarezza e circostanze emerse in termini di elevata probabilità.

Tra le prime — cioè quelle emerse con chiarezza — la sentenza colloca talune deposizioni, fra loro indipendenti ed estranee, che parlano di iniziative di raccolta di somme per favorire la nomina del generale Giudice, con rinvio alla parte di motivazione. Allora delle due l'una: o queste somme sono esattamente i 420 milioni, di cui tante volte si è parlato in quest'aula, oppure sono altre cifre. Comunque sia, un uso di denaro per procurare quella nomina è un dato acquisito e chiaro, e non per molti presenti in quest'aula, ma in base a quella sentenza. Questo è certamente un punto sul quale, non dico il dubbio, ma l'obbligo di approfondimento credo che sia doveroso.

Veniamo ad un secondo punto e cioè alla questione del «perché Giudice», come si è chiesto Felisetti, il quale insinua che, essendo le attività illecite all'interno della

Guardia di finanza già cominciate all'epoca del generale Borsi, non c'era alcun bisogno di un uomo che andasse a coprire la carica di comandante generale. Vogliamo vedere che accadde? Non accadde solo ciò che tutti sanno e su cui veramente — usiamo una espressione un po' retorica — è un insulto all'intelligenza non riflettere. Quali sono i collaboratori che Giudice sceglie per sé, immediatamente dopo la sua nomina? Come capo di Stato maggiore sceglie il generale Lo Prete (di cui non ho bisogno di illustrare la figura) e come segretario il colonnello Trisolini. Ma c'è di più: andiamo a leggere ciò che ha depresso il generale Borsi. Egli dice che Giudice «procedette immediatamente alla sostituzione di tutti i suoi precedenti collaboratori». Dunque Giudice serviva e non serviva la struttura precedente.

Veniamo ad un terzo punto, quello relativo alle pressioni. Le pressioni sono di vario ordine e gli interventi sono fortemente differenziati; ci sono epoche diverse e ci sono lettere su cui si è assai esercitata l'attenzione di tutti; ci sono dati che risultano da deposizioni e, fino a prova contraria, le deposizioni entrano a far parte di quelle prove che, a norma delle regole che dovrebbero reggere questo nostro procedimento, possono essere poste a fondamento di una richiesta di messa in stato d'accusa.

Quali sono? Ne cito soltanto due. Dicono, per esempio, i generali Dosi e Malletti che la scelta di Giudice fu il risultato delle pressioni e degli interventi di Lima e di Tanassi. Cito solo questo dato — per altro gli itinerari percorsi da queste pressioni ed il ruolo di Lima sono stati sottolineati da altri interventi — per ricordare come ci siano elementi che ci fanno guardare più a fondo, al di là delle stesse contraddizioni fra i due ministri. La tesi del concerto, esposta questa mattina dal collega Onorato, risulta sicuramente rafforzata, perché l'onorevole Lima non è certamente uomo lontano dall'onorevole Andreotti.

E mi sembra che quella non previsione di versioni concordanti — a cui si riferiva

stamani il collega Felisetti per addurla come elemento che dovrebbe provare l'assoluta buona fede dei due ministri e la mancanza di ogni intenzione men che nobile nella scelta di Giudice — sia un argomento che, di fronte all'insieme degli elementi di cui altrimenti disponiamo, è davvero trascurabile.

Una quarta controprova è fornita dal discorso sulla discrezionalità. Qui, francamente, devo dire di avere ascoltato con un certo sbigottimento ciò che è stato detto in relazione alle scelte discrezionali. Cercando di allargare al massimo l'area della discrezionalità, per farla coincidere con l'irresponsabilità e l'insindacabilità, ho sentito il collega Casini parlare perfino, in questa chiave, della nomina dei ministri da parte del Presidente della Repubblica.

Leggo dal manuale di istituzioni di diritto pubblico di Costantino Mortati, che fino a qualche tempo fa veniva messo nelle mani degli studenti del primo o del secondo anno di università: «L'aver condizionato la nomina dei ministri alla proposta del Presidente del Consiglio, che deve ritenersi strettamente vincolante per il capo dello Stato» (quindi, nessuna discrezionalità) «è pura e semplice applicazione del principio di supremazia conferito al medesimo».

La questione della discrezionalità è un po' più complessa di quanto sia stata rappresentata in quest'aula. Certo, l'atto di cui discutiamo è un atto che ha una valenza discrezionale molto ampia. Per usare sempre un testo che va nelle mani degli studenti, quello di diritto amministrativo di Massimo Severo Giannini, dirò che esiste una discrezionalità che può assumere carattere assai complesso, quando l'interesse primario è talmente ampio da ammettere una varietà di scelte di attuazione.

Malgrado questa varietà di scelte di attuazione, mai nessuno ha concluso che rispetto a queste scelte non fosse ammissibile un sindacato e non fosse ammissibile l'esistenza di un interesse privato e, dunque, la possibilità che scelte del genere, pur avendo seguito formalmente i

canali corretti, configurassero dei veri e propri reati. Questo è il punto che abbiamo di fronte.

Ho preso quattro elementi per mostrare che cosa? Io non pretendo, come tanti colleghi che hanno usato toni francamente disturbanti, di avere nessuna verità in tasca. Credo, invece, di avere altra cosa, per quanto mi riguarda; credo di avere esattamente quegli elementi che, in base alle regole formali di questo gioco, mi consentono, come qui si dice, in piena coscienza di sottoscrivere una richiesta di messa in stato di accusa.

Anche qui sono stati fatti esercizi che io non trovo corretti. Anzitutto, avvicinare la delibera di messa in stato di accusa al rinvio a giudizio è cosa che non è sostenuta da nessuno di coloro i quali studiano questo tema. E poi, anche se la volessimo adoperare, esiste in base all'articolo 17 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, la necessità che la messa in stato di accusa indichi gli addebiti e le prove. L'articolo 374 del codice di procedura penale richiede prove sufficienti. Dunque, già il testo della legge indica condizioni di minore portata rispetto al codice di procedura penale. Se poi noi, in una ricostruzione sistematica minima (non facciamo grandi sforzi di dottrina...), andiamo a guardare qual è l'altro termine di riferimento, e vediamo che è l'archiviazione per manifesta infondatezza, ci troviamo su un terreno nel quale l'emergere di elementi minimi di prova rende necessario questo passo di cui sto parlando. Sicché io mi sono assai meravigliato nell'ascoltare e nel leggere poi (perché ho voluto controllare) ciò che ha detto ieri sera il senatore Bonifacio.

Leggo dal resoconto stenografico: «La messa in stato di accusa non è certamente una sentenza, ma deve esprimere il convincimento del Parlamento che ci siano stati dei reati». Ma il punto non è che ci siano stati dei reati, bensì che ci siano elementi in base ai quali un altro organo dovrà stabilire se ci siano stati o no dei reati.

Nella stessa pagina del resoconto stenografico leggo: «Non mi convincono le ar-

gomentazioni dei relatori di minoranza del fatto che, su quelle basi, il Parlamento in seduta comune possa esprimere il convincimento di una responsabilità di due ministri». Ma noi non dobbiamo esprimere il convincimento di una responsabilità! Noi dobbiamo fare un passo molto più modesto, dal punto di vista formale, anche se gravido di conseguenze politiche certamente gravi: cioè noi dobbiamo anzitutto stabilire se debba essere effettuata un'ulteriore istruttoria da parte della Corte costituzionale. E noi sappiamo che nel caso *Lockheed* quest'istruttoria venne condotta con grandissimo scrupolo, non guardando in faccia nessuno, dalla moglie del Presidente della Repubblica in giù.

Il secondo aspetto è quello rappresentato dal giudizio che la Corte costituzionale esprime. Non confondiamo, quindi, i diversi piani del nostro lavoro. Noi non siamo qui a giudicare, guai se intendessimo in questo modo il nostro compito: qui davvero travolgeremmo le regole dello stato di diritto. Si comprende, allora, perché, di fronte a questo quadro di elementi di fatto e di elementi formali, sia stata proposta — io ne sono uno dei sottoscrittori — una richiesta di supplemento d'indagine. Una volta di più, io credo, si è data in questo modo prova di uno scrupolo garantista.

Diceva poco fa il senatore Palumbo: ma che supplemento d'indagine, se la Commissione non vuole e lo ha dimostrato, perché una serie di atti istruttori, che erano stati proposti, sono stati respinti dalla maggioranza della Commissione. Ma proprio qui è la gravità della situazione e proprio qui è la novità della proposta: non si dà genericamente un nuovo termine alla Commissione, ma nella nostra proposta c'è un'indicazione precisa degli atti che la Commissione dovrà compiere. Se questa proposta passerà, la Commissione non potrà, a quel punto, dire di no, dovrà compiere quegli atti.

È un passo impegnativo, me ne rendo conto, ed ha suscitato tensioni e repliche polemiche sulle quali credo che in questo momento non sia il caso di tornare (lo

faremo, se mai ne varrà la pena, in altro momento). È questo, però, il punto essenziale. Perché altrimenti si determinerebbe anche il rischio assai grave di una Commissione che blocca gli accertamenti, mentre il Parlamento deve fare la sua parte. Io sono tra coloro che si augurano che la legge sulla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa sparisca al più presto, ma questo l'ho sentito dire da quando sono entrato in Parlamento: grandi tirate contro l'inciviltà di questa legge, ma, se dovessimo fare la storia dei comportamenti dei gruppi nel volerla eliminare, ci sarebbero da dire tante cose; tornerò, comunque, tra un momento su questo punto. Noi potremmo trovarci domani di fronte alla situazione di una Commissione che, bloccando le attività istruttorie ed, eventualmente, in presenza di una magistratura che si sia fermata, avendo correttamente inviato al Parlamento gli atti di un procedimento, determini essa la situazione di infondatezza, ma non perché siano infondati i capi di imputazione, ma perché si rifiutano gli accertamenti istruttori che potrebbero rivelarsi necessari. Ecco perché questo passo formale oggi è particolarmente importante, proprio perché c'è quel rischio segnalato dal senatore Palumbo, che nell'occasione si configura come una realtà che addirittura abbiamo dietro le spalle, di una Commissione che non vuole.

Io ho già detto, ho cercato di portare qualche piccolo contributo ulteriore, ritenendo che gli elementi già ci siano; ma, proprio perché la decisione è così grave, io credo che non si debba negare ciò che è stato insistentemente richiesto in passato, esistendo uno scrupolo di garanzia.

Ha ragione, per certi versi, il senatore Bonifacio quando dice: che civiltà giuridica è quella per cui non si è interrogati, alludendo ai ministri Andreotti e Tanassi? Ebbene, prova di civiltà è questa che noi vogliamo dare chiedendo che la Commissione possa finalmente sentire alcune persone. Vi è poi il problema di accertare la portata dei reati perché se è certo che vi fu maneggio di denaro e pagamento di

tangenti finalizzati alla nomina di Giudice, non è ancora del tutto chiaro se questo fu conosciuto dai ministri, integrando così un elemento fondamentale del reato di corruzione. Sappiamo bene che per configurare questo reato occorre la sola conoscenza e non quindi la riscossione materiale della somma, se somma fu data al partito della democrazia cristiana o ad alcuni dei suoi uomini. Anche il fatto della impossibilità di sciogliere in questa sede le contraddizioni tra le posizioni dei ministri, è un ulteriore elemento per vedere se può essere sciolto, in sede di ulteriori accertamenti, questo nodo che comunque rappresenta un elemento importante che la Corte costituzionale potrà accertare.

Il collega Onorato questa mattina ricordava un caso classico della storia giudiziaria italiana, che ha provocato qualche sorriso, quello cioè dei coniugi egiziani Bebawi, ma in questo caso vi erano sufficienti elementi per il rinvio a giudizio ed insufficienti elementi per una pronuncia di condanna. Queste sono le regole del gioco che abbiamo davanti a noi ed a queste regole dobbiamo sottostare. Non possiamo quindi anticipare alcun giudizio che è di competenza di un altro organo istituzionale: questo è il problema. Qui nasce la vera questione istituzionale!

Non possiamo a giorni alterni aggiustare il nostro atteggiamento in base a convenienze. Un giorno viene il Presidente del Consiglio e fa le lodi della magistratura, un altro giorno viene un altro esponente dello stesso partito che ricopre di contumelie quella stessa magistratura. Allora c'è qualcosa che non quadra! Io non credo che sia giusto né il primo né il secondo atteggiamento. Guai se affidassimo — l'ho già detto in occasione del dibattito sul caso Cirillo — tutto alla magistratura. Certo vi è un secondo pensiero in questo discorso: se tutto si risolve in termini di responsabilità giuridica, saranno coperte le responsabilità politiche. Attenzione sappiamo benissimo che così non è: se non funziona lo strumento della responsabilità politica, la forte tentazione, non nei giudici, bensì nell'opinione

pubblica, che avverte il blocco dei meccanismi corretti del sistema istituzionale, è quella di adoperare fino ai limiti del consentito lo strumento della responsabilità giuridica e dunque della incriminazione penale.

Noi possiamo bloccare questa spirale solo se ricostituiamo correttamente il rapporto tra responsabilità politica e giuridica. Questa volta se non assumiamo correttamente le decisioni che ci spettano — rilevanti non sul terreno della responsabilità politica, bensì su quello della responsabilità giuridica — rischiamo di inquinare i rapporti tra due organi istituzionali, con conseguenze gravissime in questo momento. Spetta al Parlamento ricostituire la corretta dinamica dei fatti anche in questo senso. Ma attenzione, ci dobbiamo servire del diritto che abbiamo. Questa è una vecchia massima. La critica delle leggi è un vecchio e sacrosanto esercizio, ma oggi la legge di cui dobbiamo servirci è questa pessima legge.

Ma chi ha bloccato la riforma nella passata legislatura? Chi al Senato ha votato per fermare il provvedimento in questione, impedendo così la riforma della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa? Questa discussione si è già svolta in questa aula (io ero appena eletto) in occasione del caso Cossiga-Donat-Cattin: questa fu l'argomentazione dell'allora senatore e oggi ministro di grazia e giustizia Martinazzoli. Non è possibile condannare la legge per chiederne la non applicazione, perché è questo che ci rende ostile l'opinione pubblica; non è la cattiva legge, è il cattivo uso che di questa legge è stato fatto che rende distante l'opinione pubblica, attenzione!

Non trinceriamoci dietro alla nostra pigrizia e ai nostri ritardi per non applicare una legge dello Stato quando ci fa comodo, perché simili discorsi non si fanno mai dinanzi alla Commissione «inquirente» quando si tratta di decidere una archiviazione, quando si tratta di costringere un membro recalcitrante a votare (mi riferisco ad un episodio di pochissimo tempo fa); non si fanno discorsi sulla cattiva legge, la si usa in modo molto spre-

giudicato. E allora non il sospetto, ma la certezza, è che questa legge va benissimo quando serve per chiudere i casi, ma diventa pessima quando può portarli di fronte al giudizio dell'opinione pubblica. Questa è la vera questione istituzionale: non ci sono riforme grandi e piccole; c'è l'uso corretto delle istituzioni quali esse sono. Solo se sappiamo adoperarle nel modo migliore possiamo poi avere il titolo di legittimazione per chiederne il cambiamento; ma se il cambiamento diventa un modo per compiere un'omissione delle regole, altro che stato di diritto! Se il cambiamento diventa un modo per corrompere le regole, allora veramente il giro della corruzione non è soltanto quello piccolo che vediamo descritto da miserabili carte processuali, ma qualcosa che veramente rischia di toccarci tutti e in ogni momento (*Applausi dei parlamentari della sinistra indipendente e all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Spadaccia. Ne ha facoltà.

**GIANFRANCO SPADACCIA.** Signor Presidente, signori senatori e colleghi deputati, questa mattina il compagno Spagnoli a un certo punto del suo ben costruito ed efficace intervento ha detto che la Commissione parlamentare inquirente è una macchia, una macchia nera nel nostro ordinamento. Questa è certo una verità. Ma lo è solo oggi. Non era, collega e compagno Spagnoli, una macchia, una macchia nera del nostro ordinamento, della nostra politica, già nel 1978? Allora era pendente un *referendum* promosso dal mio partito per sottoporre a verdetto popolare la richiesta di abrogazione di alcune delle norme più scandalose della vecchia legge. Non ricorderò personalmente a Spagnoli e ai compagni comunisti che cosa accadde nel 1978. Ve lo ricorda, colleghi, uno studioso imparziale come Silvano Tosi, mai tenero quando si è trattato di dissentire dai radicali: «Abilmente ideata in origine per frodare il disegno originario previsto dalla Costitu-

zione repubblicana attraverso una complessa e illegittima procedura creata apposta per rendere pressoché impossibile la messa in accusa di un membro del Governo, la copertura dell'inquirente venne estesa arbitrariamente in via di fatto anche a tutela di chiunque potesse risultare un giorno imputabile di aver commesso un reato ministeriale pur avendo lasciato la carica di Governo dieci anni prima».

È proprio il caso che stiamo discutendo: dieci anni prima, dal 1974 al 1984. Prosegue Tosi: «Convinta che l'essenziale era di sottrarre sempre e comunque i propri componenti al giudice naturale, creando di fatto una situazione non di immunità, ma di impunità, la classe politica di Governo ottenne l'insperato e incredibile aiuto della classe politica di opposizione per annullare un *referendum* popolare che avrebbe certamente abrogato la giustizia politica. E ciò fece alla ventitreesima ora con una leggina...» — quella sulla base della quale stiamo giudicando — «...schiettamente invereconda e che si limitò ad alcune modifiche marginalissime». Quella di Spagnoli, dunque, era una verità, ma, come spesso accade, non sempre le mezze verità sono la verità. In questo dibattito abbiamo sentito molte mezze verità.

Ribadisco ora quello che ha già anticipato il collega Teodori: se vogliamo tentare di uscire dai travolgimenti giuridici, non possiamo eludere la responsabilità del voto. Non mi convince la risposta che Spagnoli ha dato a Bonifacio. Spagnoli ha detto che le istruttorie si fanno, a differenza di ciò che è accaduto sul caso Giudice, quando interessa ad alcuni componenti della maggioranza. Ed ha citato il caso ENI-Petromin. Ma noi sappiamo che le istruttorie si fanno solo quando all'interno della Commissione inquirente esse servono ad alimentare i ricatti politici reciproci e le guerre per bande all'interno della maggioranza. È proprio il caso dell'ENI-Petromin! Ma non mi sembra una buona risposta quella data a Bonifacio. Bonifacio ha effettivamente sbagliato! Sul caso ENI-Petromin sono state

concesse delle proroghe che erano *extra legem* e *contra legem*; quindi il fatto di seguire Bonifacio sul piano dell'*extra legem* e del *contra legem* (perché di questo si tratta) significa continuare anche in questa circostanza ad avallare prassi antiggiuridiche ed incostituzionali, ma che soprattutto fanno sempre di più marcire la vita politica italiana, alimentando le guerre per bande, i giochi di ricatto ed allontanando la ricerca ed il raggiungimento della verità.

Ma di mezze verità ne è stata autrice anche una persona che stimo molto, come il collega Bonifacio. È difficile dargli torto quando, dopo i tanti riconoscimenti rivolti alla magistratura di Torino, fa a pezzi l'ordinanza del giudice Cuva, affermando che non è così che si procede. Ha ragione Bonifacio! Se il Parlamento e questa classe politica avessero in passato dato esempio di rispetto del diritto, Cuva forse sarebbe passibile di denuncia presso il Consiglio superiore della magistratura. Infatti, se c'è concorso in corruzione o se c'è di più, bisognava bloccare il processo. E prima di Cuva, dovevano farlo gli altri giudici di Torino, mandando qui, davanti al Parlamento, come si è fatto per la *Lockheed*, i ministri Andreotti e Tanassi e gli imputati laici, a cominciare da Giudice. Ma anche questa è una mezza verità.

La Costituzione non esiste più. Il diritto e le procedure sono stati travolti. Di che cosa vi lamentate? Questa imputazione è la risultante di prassi anch'esse incostituzionali ed antiggiuridiche che i giudici della Repubblica, sempre più spesso, inseguono anche loro per contrapporre alle vostre prassi anticostituzionali ed antiggiuridiche. Esistevano solidi elementi di prova sul processo per il contrabbando. Ma che cosa dovevano fare, sapendo quali sono i tempi, le procedure, la mancanza di certezza del diritto, la politicità assoluta di procedimenti che sono rivolti soltanto a costruire immunità ed impunità? Che cosa dovevano fare? Forse far attendere Giudice e gli altri imputati dello scandalo dei petroli per mesi e mesi, forse anni, concedendo poi libertà provvisoria e

rimandando di anno in anno le sentenze di primo e di secondo grado, perché si impastoiasse tutto nella vostra giustizia politica? Hanno tentato di ignorare le responsabilità ministeriali, sono andati al sodo sugli imputati laici e poi, nel corso del processo, hanno «incocciato», perché non potevano non incontrare le responsabilità ministeriali, non potevano non interrogarsi sulle responsabilità ministeriali. E ve le hanno mandate, non come atto incardinante del procedimento politico, ma come risultante della loro attività inquirente e giudicante. Ho detto della loro attività inquirente ma anche della loro attività giudicante perché, caro collega Bonifacio, lei non può ignorare che il giudice Cuva approfondisce, riscrive, sottolinea, arricchisce ciò che è scritto in una sentenza del tribunale di Torino. Ed anche questa, dunque, è una mezza verità.

Ma noi stiamo certamente affrontando un dibattito politico viziato, perché a me sembra — lo dico con estrema franchezza — esile, fragile, per non dire ridicola, presa a sé stante, l'imputazione di concorso in corruzione elevata contro Andreotti e contro Tanassi e/o l'imputazione di interessi privati in atti d'ufficio.

Ciò che mi meraviglia è che nessuno, in quest'aula, nel richiedere e giustificare quello che io non condivido, si sia posto questo problema. Andava fatto prima! Andava fatto nei tempi che la Commissione inquirente ha avuto a sua disposizione, altrimenti dobbiamo andare al voto, dobbiamo sciogliere, non dobbiamo mantenere, non dobbiamo protrarre. Ma non è stato fatto nella Commissione inquirente e non viene fatto neppure oggi da coloro che pure dicono che occorre una proroga, che occorrono nuovi strumenti istruttori, che occorre una nuova istruttoria, che occorre dare mandato alla Commissione con punti precisi.

Non ci si chiede se queste imputazioni, allo stato delle conoscenze e degli atti, siano sufficienti, ovvero se piuttosto si debbano prendere in esame, magari per liberarle dall'ipotesi criminosa, fattispecie giuridiche più gravi. Parliamoci

francamente: a me sembra ridicolo ridurre tutto quanto al discorso *post hoc propter hoc* che fa Casini. Non è così perché noi sappiamo — e ne abbiamo le prove nei testi che abbiamo potuto leggere — di una vasta attività precedente alla nomina di Giudice. Questo non è *post*, questo è *ante*! Noi abbiamo uomini politici che si mobilitano, bracci destri di uomini eminenti, sottosegretari, Lima; abbiamo l'intera loggia P2 che si mobilita. Nessuno ha detto qui che uno degli uomini eccellenti della P2 che qui figurano era Viglione; quando ci si chiede che ruolo egli abbia giocato, bisogna ricordare che egli era della P2. L'attivazione di Gelli è fuori discussione, è agli atti, ma non della relazione Teodori, bensì, addirittura, della relazione Anselmi.

Volano 420 milioni e non è vero che non esistano prove, non è vero che tutti siano andati dispersi nelle tasche di qualche faccendiere. Intanto questi faccendieri voi li frequentavate; alcuni di voi frequentavano le loro associazioni. Essi avevano accesso alle vostre anticamere, non alle nostre. Ma dice la sentenza di Torino, non il giudice Cuva: «Lo riconoscono, ora in base all'inoppugnabile presenza di timbri sul retro, ora in forza dell'altrettanto palese presenza di firme di girate per l'incasso, l'onorevole Tanassi per il PSDI, il capo dei servizi amministrativi del PSI Annibale Paganelli, il segretario amministrativo della DC Filippo Micheli, nonché il cassiere della segreteria stessa Antonio Morelli. Questi assegni provengono tutti dal Credito artigiano di Milano, hanno tutti data 26 ottobre 1973, recano tutti come beneficiario il nome di fantasia Rossini Antonio e sono stati emessi a fronte di un unico assegno bancario di lire 420 milioni a firma di Vincenzo Gissi e tratto pure esso sul Credito artigiano di Milano il giorno precedente».

Dunque non è tutto *post hoc* e non dobbiamo giudicare in base alla corruzione successiva di Giudice o in base ai fatti successivi. Giudichiamo piuttosto in base ad alcuni precedenti. È possibile che il ministro Andreotti non si sia accorto di questa frenetica attività — lasciamo stare

se corruttiva o meno — nonché delle pressioni politiche, degli intrighi, degli incontri, delle pressioni? È possibile che non si sia accorto di queste pullulanti attività rivolte alla nomina del generale Giudice? È possibile che Tanassi, il cui segretario è Palmiotti, cioè un personaggio che abbiamo già incontrato nel processo *Lockheed*, e che ha come sottosegretario Lima, non abbia avuto sentore di questo agitarsi nel mondo dei petrolieri e dei loro corrispondenti politici?

Per anni ed anni avete incontrato un uomo come Freato quale latore dei messaggi politici e delle comunicazioni di uno dei vostri grandi interlocutori politici durante un ventennio: eppure non sapevate chi fosse! E dico Freato solo per fare un esempio.

È certo che se giudichiamo questi eventi con riferimento ai reati di corruzione o di interesse privato in atti d'ufficio tutto ci si immiserisce tra le mani. Quello in esame è un procedimento di messa in stato d'accusa e non vorrei che invece di ragionare da politici, o da giuristi, ragionassimo da legulei dicendo: non giudichiamo, ma mandiamo davanti ad una corte che giudicherà, quindi si tratta di un atto di garantismo. Sì, d'accordo, ma è nell'esercizio della nostra responsabilità politica che noi possiamo decidere la messa in stato d'accusa di un ministro, di un uomo di governo.

Tutto si immiserisce, come dicevo prima, perché in questo procedimento emergono con chiarezza due vicende della storia dell'ultimo quindicennio: da una parte l'attività della loggia P2, che ritorna a pieno in questa vicenda, dall'altra lo scandalo dei petroli, e 420 milioni non sono una bazzecola, soprattutto se pensiamo che si tratta del 1974, quindi quasi un miliardo e 200 milioni al valore attuale. Non si tratta dunque di una cifra *négligeable*, come ha sostenuto il cattivo difensore Bonfiglio. Sì, perché lei, ministro Andreotti, ha spesso il torto di avere cattivi difensori.

Ma il problema è veramente rappresentato da questi 420 milioni? No, perché si riferiscono all'attività preparatoria di

qualcos'altro. Il problema non è quello dei 420 milioni, ma del sistema di potere che trova la sua saldatura nel momento in cui il generale Giudice diventa comandante della Guardia di finanza, facendo fuori immediatamente non solo i generali galantuomini, ma i collaboratori dei generali galantuomini, come ha detto stamane il collega Franchi: e l'unico appunto che rivolgo a questo collega, che ho applaudito alla fine del suo intervento, è che egli cita sempre, quando li incontra, nelle sue argomentazioni, i generali galantuomini, ma poi quando incontra un generale piduista come Viglione, lo rimuove, se ne dimentica: eppure è un elemento centrale, in tutta questa vicenda.

Il problema — dicevo — non è quello dei 420 milioni. È piuttosto se vi sia concorso nella volontà, anche qui convergente, di alcuni poteri occulti, che tendono, nel costruire un sistema di potere, ramificato e illegale, a consolidarsi, nella volontà politica di alcuni eminenti uomini politici del paese, di alcuni dirigenti eccellentissimi, di alcuni uomini-chiave della vita politica, osservatori e protagonisti di tutte le grandi vicende e certamente in grado di influire su di esse. Questo è il punto, perché allora il discorso critico sulla tesi *post hoc, ergo propter hoc* cade e diventa ridicolo. Se, infatti, stiamo discutendo sul fatto che quei due atti (la promozione di De Nile e la nomina di Giudice) non sono semplicemente episodi di interesse privato o di corruzione, ma azioni preparatorie e strumentali al costituirsi di una associazione per delinquere o addirittura, come abbiamo poi dovuto prendere atto, di una società segreta o di un sistema di potere occulto, allora la domanda non è più banale, allora noi possiamo assolvere o condannare gli inquisiti, ma li dobbiamo assolvere o condannare per questo: perché in quel momento, comunque, si promuoveva, si costituiva o si rafforzava una associazione per delinquere. Il discorso diventa così molto più alto e molto più limpido; ed io potrei dire ad Andreotti, per avventura assolto dal Parlamento a Camere riunite: ma che ministro eravate, se sotto i vostri occhi i

vostrì bracci destri, i vostri Lima, Gioia, i vostri Amadei, i vostri funzionari, i vostri generali, gli uomini che oggi trattate come sconosciuti, avevano certi contatti...! Ma insomma, gli affreschi, i cavalieri del Santo sepolcro, i cavalieri della nuova Europa...! Vogliamo leggere alcuni nomi che i giudici di Torino non si sono certamente inventati? «È stata inoltre accertata l'esistenza di una tale associazione, denominata "I cavalieri della nuova Europa", costituita da prima del 1973 ed ancora esistente nel 1974, (...), con il fine di "onorare azioni e valore di uomini che maggiormente si sono distinti nei vari settori della vita pubblica italiana ed internazionale". In essa, con sede in Roma, in palazzo Barberini, figurano: monsignor Agostino Bonadeo, come presidente; e, tra gli altri associati, l'onorevole Moro, don Giacomo Ceretto, il generale Giudice, il cardinale Poletti, il cardinale Tisserant, l'avvocato Casoria, monsignor Angelini, il patriarca di Gerusalemme, Bolzani e De Nile». Bolzani e De Nile nessuno li conosceva...? Che strano!

GIULIO ANDREOTTI. Come si chiama questa associazione?

GIANLUIGI MELEGA. «I cavalieri della nuova Europa».

GIANFRANCO SPADACCIA. E poi l'«Ordine del Santo sepolcro»: ne fanno parte Gelli, Lo Prete, lo stesso Giudice.

Voi siete assediati? Moro assediato da Freato? Duemila miliardi (quelli accertati!) di un affare permanente di questa natura possono passare sotto i vostri occhi in questo modo? A questo punto, ex ministro Andreotti, anche se lei è assolto, io debbo chiederle come sia stato possibile tutto ciò, quale classe di Governo abbiamo avuto. Così, anche nell'assoluzione si salda la mia convinzione politica, che non ha bisogno di processi penali per dirle che lei riceveva nel suo studio gli avvocati di un bancarottiere latitante, e non ho bisogno di responsabilità penali per dirle che lei li riceveva anche se poi a partire da un certo punto, non ha potuto

ignorarlo, gli stessi avvocati di quel bancarottiere latitante esercitavano pressioni mafiose e intimidatorie su Cuccia e Ambrosoli; poi è scaturito l'omicidio Ambrosoli.

Lei ha responsabilità dirette? Non mi interessa, io a quel punto posso dirle che comunque la ritengo politicamente responsabile di Giudice e se ne deve andare; a quel punto posso dirle non solo di Giudice perché tutti i nomi della P2, ai vertici dei servizi segreti nel 1977 li ha nominati lei; era in buona compagnia, e la compagnia si allarga ancora di più quando annoveriamo coloro che hanno accettato, non si sono accorti, hanno fatto finta di non accorgersi e hanno avallato quelle nomine. Ma li ha nominati lei.

Ma per far questo dovremmo aver bisogno di una Assemblea che avesse il coraggio di alzare il tiro, perché non stiamo a discutere della miseria — e in questo ha ragione Bonfiglio — di un Andreotti che può essere corrotto da un generale Giudice, dai profittatori o dai mandanti del generale Giudice, per pochi milioni e per pochi spiccioli, o che nomina il generale Giudice soltanto perché attraverso questa operazione, quelli che tengono alla nomina del generale Giudice, faranno arrivare al suo partito alcune decine o centinaia di milioni.

Non è questo perché in quegli anni si costituisce il fenomeno P2 e i giudici non sono così imbecilli come si vorrebbe farli apparire perché compilano l'elenco della P2 in cui compare Vincenzo Gissi, Donato Lo Prete...

MASSIMO TEODORI. È un fondatore.

GIANFRANCO SPADACCIA. ...Mario Diana, direttore centrale della Banca nazionale del lavoro, agevolatore di Giudice nella collocazione del suo denaro, Alberto Ferrari, altro direttore generale della Banca nazionale del lavoro, al quale Giudice si presenta in visita di cortesia, Bruno Palmiotti, Viglione, elemento fondamentale nella saldatura della «terna» perché se non compare nella «terna» non

c'è neppure della discrezionalità a suo favore.

L'unico in tutto questo dibattito, a parte noi, che ha posto questo problema è stato il compagno Franco Russo di democrazia proletaria. Ripeto, non son sicuro che Andreotti sia il padrino, il «grande vecchio», e non credo che per essere responsabili di queste associazioni per delinquere sia necessario essere padrini e «grandi vecchi», perché sono associazioni per delinquere che, come abbiamo visto, hanno interessi non sempre convergenti e univoci; può essere tuttavia uno dei promotori, uno degli artefici, può esserlo Tanassi o può esserlo, ma queste sono le responsabilità penali, personali che dobbiamo esaminare da una parte e le responsabilità politiche, personali che dobbiamo esaminare dall'altra.

Piccoli ha detto «sono stato ingenuo e si ride quando si dice che io sono stato ingenuo, però devo osservare che se io sono stato ingenuo sul caso Cirillo sono circondato da una vasta compagnia di ingenui». Riesce difficile, signor ministro Andreotti, ritenere che lei appartenga alla categoria degli ingenui, che non si accorgevano, non vedevano, non sapevano, non conoscevano e lasciavano crescere nella non conoscenza bubboni così vasti e così cancerosi della nostra vita pubblica come sono stati quelli dello scandalo dei petroli e della P2.

Quindi io vorrei che dalle mezze varietà, dagli opportunismi tattici — ci può essere chi ha interesse, ministro Andreotti, a prolungare fino alla soglia delle elezioni amministrative questo dibattito — acquisissimo almeno questo, in questo, travolgimento del diritto, che è nato da qui e che si estende alle procedure della Repubblicana e ai palazzi di giustizia, anche contro di noi, anche contro di voi, anche contro la Repubblica. Vorrei che alzassimo il tono, il contenuto di questo dibattito, perché di questo noi portiamo la responsabilità, noi, tutti, rispetto al paese.

Noi, quando nel 1977 le rivolgevamo quella famosa interrogazione, signor ministro Andreotti, non la chiamavamo in causa, noi le offrivamo la nostra collabo-

razione; dicevamo «guarda che stai ricevendo a Palazzo Chigi, non importa a che titolo lo ricevi, il capo della loggia P2». Se lei fosse stato rispettoso dei regolamenti e avesse sentito il bisogno di venire qui, in quest'aula a risponderci allora che lo riceveva soltanto come diplomatico argentino, forse oggi avremmo meno dubbi, ma soprattutto lei avrebbe avvertito, come Presidente del Consiglio, che questo dubbio era stato sollevato in questa Assemblea, che questo elemento di collaborazione che le avevamo offerto, noi che non abbiamo particolari strumenti di informazione, eppure in quegli anni parlavamo di P2 e di P38, cose che cinque, sei, sette anni dopo abbiamo sentito ripetere da Tina Anselmi e anche da onorevoli esponenti del vostro partito... Allora io credo che per quanto ci riguarda, certo, questa macchia c'è, ma esiste ormai da anni, è già una macchia... Leggete, rileggete i costituenti.

I costituenti non hanno mai pensato a un processo, ad una procedura d'accusa contro ministri di dieci anni prima. Quando pensavano alle procedure di accusa, pensavano alle procedure d'accusa contro il ministro in carica. È quello che vi dice uno studioso come il Tosi, non è una invenzione giuridica dei radicali. Noi ve lo dicevamo all'epoca della *Lockheed*, quando più che le responsabilità di Gui e di Tanassi, ci interessavano le responsabilità del Presidente della Repubblica Leone, e dicevamo: che quelle vicende dovevano essere esaminate dalla Commissione inquirente perché altrimenti si sarebbe consentito che un Presidente della Repubblica potesse diventare vittima di ogni ricatto e di ogni attacco per quattrocinqu'anni, con la conseguenza di lasciare al vertice della Repubblica un uomo indebolito.

Mi dispiace ricordare queste cose perché sono ferite profonde. Non so se il Presidente Leone sia ancora presente. Riuscimmo ad ottenere il rinvio allora per un aspetto che non si era voluto esaminare, per nuove istruttorie sul Presidente Leone; lo si fece per chiudere subito. I risultati sono scritti nelle agenzie dei ser-

vizi segreti dei mesi successivi: al Presidente della Repubblica si è infangato ogni giorno con i soldi dello Stato pagati alle agenzie di comodo per la mancanza del coraggio di rispettare le procedure, di andare al fondo della verità, di fare vere istruttorie.

Ed allora, primo, vogliamo, chiediamo che si arrivi al voto, che non si faccia la finzione del rinvio, che non si alimenti, perché poi non c'è n'è bisogno... Questi problemi vi inseguono, dovrete guardarli in faccia. Le responsabilità del passato si ripresentano nel presente e condizionano, dalla risposta che sapremo dare, il nostro futuro, la moralità o l'immoralità, i valori o i disvalori su cui fonderemo la Repubblica negli anni futuri. Quindi bisogna arrivare al voto, messa in stato d'accusa o no, ma al voto. E la seconda cosa: io mi auguro che comunque in questo dibattito si alzi il tono e il contenuto, anche discutendo delle responsabilità politiche personali e delle responsabilità penali perché i fatti sono molto più grossi di queste imputazioni che sono soltanto la risultante di un processo che non è all'altezza degli interrogativi che invece dobbiamo porci (*Applausi dei parlamentari radicali*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ruffilli. Ne ha facoltà.

ROBERTO RUFFILLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, un valutazione serena delle relazioni della maggioranza e di minoranza e del dibattito svoltosi finora consente di arrivare alla conclusione che non esistono, né in fatto né in diritto, elementi tali da giustificare la messa in stato d'accusa dei ministri e neppure il supplemento di indagini.

A ben guardare, per quanto attiene ai fatti, gli accusatori hanno proceduto sostanzialmente ad accostamenti di vicende e comportamenti spesso sulla base del meccanismo *post hoc ex hoc*, facendo valere indizi non suffragati da adeguati elementi probatori. L'accusa, dopo il fallimento della tesi principale circa la erogazione di finanziamenti personali, ha insistito nel collegamento fra la nomina del

generale Giudice ed il finanziamento da parte dei petrolieri a favore di taluni partiti. A tal fine, per altro, vengono avanzate solo illazioni non fondate su elementi di prova significativi. Manca poi ogni considerazione del periodo in cui si sono svolti i fatti. Non a caso in quegli anni si è precisata l'esigenza del finanziamento pubblico dei partiti per porre termine ai rischi ed ai limiti delle forme di finanziamento appena indicate.

È noto a tutti che in quegli anni personalità guida, specie sul piano morale, dell'Italia democratica, hanno ammesso di avere ottenuto finanziamenti da petrolieri, ma hanno insistito — e ad essi si è fatto fede — che questi non hanno avuto influenza sugli atti di governo. Non basta, quindi, accostare la nomina del generale Giudice alla messa a disposizione di fondi per i partiti. Occorrono seri elementi probatori per un legame effettivo sul punto. E questi, invece, non sono stati presentati.

Nella configurazione in diritto dei reati ministeriali si fa poi sentire una illegittima sottovalutazione di aspetti propri dell'atto di nomina in quanto caratterizzato da un'ampia discrezionalità. Al che si aggiungono richiami unilaterali e non del tutto congrui alla sentenza della Corte costituzionale sul caso *Lockheed*. Indubbiamente la discrezionalità per l'atto di nomina non è assoluta; conosce i limiti connessi alla finalità dell'atto e dai principi generali dell'ordinamento, ma non è possibile comunque ricondurre tale discrezionalità del tutto all'interno di quella propria di atti di normale amministrazione, ipotizzando per di più automatismi di fatto e di diritto che per le nomine in questione non esistono.

In proposito, se vi fossero state, e non vi sono state, andrebbero comunque tenute distinte questioni di legittimità e questioni di merito, violazioni di legge ed eccessi di potere, colpe *in eligendo* e colpe *in vigilando*; ma in ogni caso non è accettabile la confusione tra responsabilità amministrativa, politica e penale, così come è scorretto e controproducente l'uso improprio degli strumenti specifici previsti per ognuna di tali responsabilità.

Una cosa impressiona nei documenti e negli interventi accusatori: il disincanto accantonamento dei principi di fondo della responsabilità penale, lo stravolgimento delle garanzie fissate dalla Costituzione in ordine al carattere personale della stessa e all'onere della prova a carico dell'accusa.

A questo proposito risulta opportuno richiamare quanto sottolineato da Moro nel 1977. Diceva Moro che la responsabilità penale deve essere, come vuole la Costituzione, in ogni caso personale, cioè fondata sulla effettiva partecipazione oggettiva e soggettiva ai fatti aventi un contenuto anti-giuridico. In una società democratica come è la nostra — egli aggiungeva — non si può essere irretiti e soffocati da sottili e ad arbitrari accostamenti, da indizi insignificanti, ma utilizzati con fredda determinazione. Nella nostra civiltà democratica non solo vi è la presunzione di innocenza, ma addirittura è vietato dire che un proscioglimento sia dovuto ad una prova non completa. Una prova insufficiente non è una prova, e neppure il dubbio, per il rispetto che si deve ai singoli, può essere evocato.

Non è certo questa la direzione in cui si sono mossi in genere fino ad ora i sostenitori di reati ministeriali per il caso Giudice. È agevole riscontrare nelle loro argomentazioni una specie di presunzione assoluta di colpevolezza per gli uomini di governo in questione, e non solo per essi. Costoro comunque vengono presentati come affaristi, mestatori, eversori, e come espressione di un sistema di potere fondato su abusi e prevaricazioni, con squalifiche tanto globali su ogni piano quanto poi immotivate nei casi specifici.

Indubbiamente la critica ed il controllo, anche spietati, nei confronti dei governanti, la diffidenza, il dubbio, oltre magari all'invidia nei loro confronti, sono per certi aspetti il sale della democrazia ed un passaggio determinante per un corretto funzionamento della stessa. Lo spirito critico e l'esercizio anche duro dello stesso da parte di opposizioni e minoranze sta alla base della ricerca della verità e della giustizia in regime democra-

tico. È questa la via per il consolidamento di quella virtù che, secondo l'intuizione di Montesquieu, costituisce l'unico fondamento veramente legittimante della democrazia. Ed è giusta e lucida da questo punto di vista l'insistenza sulla centralità della questione morale per il rafforzamento della nostra democrazia. Ma non a caso però Montesquieu precisava che la virtù anzidetta si sostanzia nella ponderazione, nel senso della misura e della proporzione, ed alla fine nella necessità di articolare nel modo dovuto le responsabilità di governanti e governati alla luce dei principi di libertà e di eguaglianza.

In ogni caso va superata la connessione giacobina fra virtù e terrore, lasciando cadere la forma soffice, ma non meno dirompente, di giacobinismo che sta portando da noi ad un uso sempre più contorto della giustizia politica ed alla strumentalizzazione del sistema dell'«Inquirente» e delle Commissioni parlamentari d'inchiesta.

Stiamo abbandonando, onorevoli colleghi, la cultura del dubbio, che favorisce la crescita della convivenza democratica, e stiamo passando ad una cultura del sospetto, che non può che logorare tale convivenza. È questa una cultura che spinge a cercare grandi macchinazioni, ad individuare «grandi vecchi» e grandi Belzebù, *golpe* bianchi oppure no, in vista comunque della demonizzazione e della delegittimazione, su ogni piano, degli avversari politici e delle forze di governo. Il risultato è, fra l'altro, quello di lasciare senza risposta le disfunzioni anche gravi, emerse ai diversi e specifici livelli dell'assetto dei pubblici poteri, delle relazioni fra politica ed amministrazione, fra sistema partitico e simili.

A questo si aggiunge l'abbandono della ricerca, faticosa ma indispensabile, non solo di una moralità dei fini ma anche di una moralità dei mezzi della politica, di quella moralità che deve portare alla eliminazione non già delle legittime contrapposizioni ma dei conflitti distruttivi della dignità della persona umana e in generale, della legittimità e dell'efficienza dello Stato democratico. Non ci si può

abbandonare impunemente alla prospettiva del «tanto peggio tanto meglio» ed alla tecnica della terra bruciata. Su tale base non si costruisce nulla, né sul piano politico, né sul piano morale. Anzi, si creano le condizioni per evoluzioni imprevedibili ed incontrollabili della nostra democrazia, con la decadenza comunque del buoncostume politico e della civiltà democratica. Non si vuole mettere qui in discussione la buona fede dei portatori, consapevoli o inconsapevoli, della cultura del sospetto. Si vuole però richiamare la loro attenzione su una serie di effetti assai negativi e magari non voluti derivanti dell'uso prolungato e spregiudicato del meccanismo, emerso purtroppo anche in questo dibattito, di accuse tanto gravi ed infamanti quanto carenti di elementi puntuali di prova nei confronti di singoli governanti e del complesso delle forze di Governo. Si tratta degli effetti posti in evidenza, con lucidità impressionante e con accenti profetici per la sua vicenda personale, da Aldo Moro nel 1976. «È doveroso — egli disse allora — considerare come importante lo stato d'animo degli italiani. Il sospetto nei confronti del mondo politico, la convinzione che del torbido ci sia che vada scoperto ed eliminato è una forza spontanea che potrebbe rompere gli argini, come talvolta fa pericolosamente la furia popolare. Si deve essere attenti a queste cose, per un senso di giustizia e per accortezza politica. Bisognerebbe per altro domandarsi in che misura questo senso diffuso di sfiducia non sia frutto di una esagerata amplificazione, non sia dovuto più alle nostre polemiche che alla sostanza delle cose. Questa situazione però — disse egli allora e mi sembra valido anche oggi — non deve indurre ad offrire un colpevole quale che sia per un paese inquieto ed impaziente».

E aggiunse: «Se dobbiamo cogliere l'opinione pubblica, valutarne gli stimoli ed accentuare la nostra capacità critica, non dobbiamo però seguirla passivamente, rinunciando alla nostra funzione di orientamento e di guida. Fare giustizia sommaria, condannare solo perché lo si

desidera, offrire vittime sacrificali, ebbene questo non sarebbe un atto di giustizia ma pura soddisfazione di un'esigenza politica. L'obbedire alla opportunità — benché la politica sia in un certo senso il regno dell'opportunità — non paga. Colpire delle persone senza che siano date rigorosamente le condizioni che ne giustifichino e ne richiedano la condanna è un atto di debolezza ed una deviazione dai principi. E i principi sono, nel nostro ordinamento repubblicano, il rispetto della persona e la libertà, se la legge non la impone, dalla accusa e dalla pena».

E aggiungesse ancora: «Ciò vale sia che si tratti di ministri sia che si tratti di simboli. È parimenti inammissibile una condizione di privilegio ed una condizione di pregiudizio indistintamente per tutti. Trasformare in reati atti di ufficio finché non sia obiettivamente dimostrato il collegamento con un fenomeno di corruzione è una violazione dei diritti dell'uomo ed una distorsione dell'efficace svolgimento dei compiti amministrativi, altrimenti esposti ad essere sempre paralizzati».

La conclusione era — e purtroppo sembra valere anche per oggi —: «Più che un processo indiziario, questo è un processo fondato sui sospetti e sui pregiudizi».

I dati indicati da Moro non servono ovviamente per bloccare l'esigenza sacrosanta della ricerca della verità per quanto riguarda colpe, errori ed omissioni di ministri e di forze politiche. Ma tale ricerca deve essere condotta nelle sedi e con le modalità appropriate, senza stravolgimenti dei diversi tipi di responsabilità, come si sta invece verificando anche nel caso Giudice. Occorre insistere in ogni caso sul fatto che il continuare nel ricorso ad accuse gravi ed infondate, oltre che ledere la nostra civiltà giuridica e democratica, diventa un errore assai pericoloso anche sul piano politico generale.

Chi pensa che in tal modo si possa accelerare il cambiamento degli equilibri di Governo e degli equilibri tra i partiti, e si possano superare rapidamente i presunti

limiti del cosiddetto sistema di potere in atto, non si rende conto che il risultato è essenzialmente l'aumento delle contraddizioni e dei rischi della lunga e travagliata fase di transizione in corso nella nostra vita democratica. In effetti, tale modo di procedere costituisce non già la scorciatoia per l'avvento della democrazia compiuta, bensì la via regia per uno sfaldamento degli accordi sui fondamenti, non solo di procedura, ma anche di valore, della convivenza civile e politica, bloccando — anche questo è molto grave — la maturazione, da essi favorita, della democrazia repubblicana.

La strumentale riproposizione di continue, generiche questioni morali e penali ha tra le altre conseguenze anche quella di stimolare il sopravvento di quella che possiamo definire una piccola politica. È la politica dominata da piccole manovre, da ammiccamenti più o meno furbeschi, da abbandoni al sistema della doppia verità. È la politica che non riesce a disincagliarsi da spinte trasformistiche e da spinte plebiscitarie, dalla ricerca di alternative astratte, accompagnate, peraltro, dalla gelosa difesa di rendite di posizione, dall'inseguimento elettorale di una opinione pubblica sempre più frastornata e dall'incapacità, al tempo stesso, di fornire una guida adeguata ad un paese in profonda trasformazione.

Una corretta impostazione dei problemi propri della responsabilità penale, della responsabilità amministrativa e della responsabilità politica costituisce il passaggio obbligato, non solo per il ripristino e il rispetto dei principi dello Stato di diritto, ma anche la ripresa, di cui vi è sempre più bisogno, della grande politica. Questa trova i suoi obiettivi in un perfezionamento degli accordi sui fondamenti, sulle regole, sui valori della democrazia repubblicana, che consentono sia di affrontare alcuni problemi di fondo, emersi con il caso Giudice e con la vicenda della loggia massonica P2, sia i problemi dello sviluppo di una democrazia sempre più matura.

Occorre un impegno di tutte le forze democratiche, sulla base dei ruoli di maggioranza e di opposizione, per eliminare

le distorsioni verificatesi nel rapporto tra politica e amministrazione, oltrech  tra politica e affari.

In proposito sono state individuate una serie di soluzioni, specie per le nomine nell'alta amministrazione civile e militare, come si ricava dalle conclusioni della Commissione parlamentare di inchiesta sulla P2, dai dibattiti in corso alla Commissione Bozzi ed anche dal libro bianco sulla difesa. Si tratta adesso di cominciare finalmente ad attuare queste soluzioni. Si deve avere qui la consapevolezza della necessit  di individuare una valida composizione dei criteri di anzianit  e di merito, che tuteli i servitori dello Stato nella carriera, come modo anche — non dimentichiamocelo — per eliminare un pericoloso terreno di coltura di fenomeni come la P2.

Occorre un impegno delle forze democratiche per salvaguardare e completare le condizioni che rendono possibili alternanze alla guida del paese, fondate non su accordi di potere, ma sulla garanzia del comune rispetto dei fini e dei metodi della democrazia, sanciti dalla Costituzione repubblicana.

Deve aiutare in questo la consapevolezza che l'individuazione di alternative per il governo del nostro paese non pu  passare attraverso rotture dei fondamenti costituzionali, che hanno fatto crescere l'*idem sentire*, ma acquista la sua legittimit  nella capacit  di dar risposte in positivo alle aspirazioni della societ  italiana.

Per tutti questi motivi si impone una limpida conclusione del caso Giudice con l'archiviazione dello stesso. Ci    richiesto dall'infondatezza delle accuse e dal rispetto dei principi dello Stato di diritto;   questo poi anche un modo per contribuire ad una limpida ripresa della grande politica che accresca la trasparenza nel rapporto dei partiti tra loro, e dei partiti con le istituzioni e con il paese, precisando le responsabilit  di ognuno e di tutti per il rafforzamento di questa nostra democrazia, con la ricerca di sempre pi  validi equilibri tra libert  ed eguaglianza (*Applausi al centro - Congratulazioni*).

PRESIDENTE.   iscritto a parlare l'onorevole Cafiero. Ne ha facolt .

LUCA CAFIERO. Signor Presidente, colleghi, vorrei, in avvio di queste considerazioni, poter fare un breve riferimento alla conclusione che   ormai imminente dei lavori della Commissione sulle riforme istituzionali, la cosiddetta Commissione Bozzi.

Il motivo di questo riferimento   presto detto: questa Commissione — come tutti sappiamo — ha tratto la sua origine da un'esigenza di profonde modifiche istituzionali, derivanti dal mutato rapporto, intervenuto da quarant'anni a questa parte, fra le istituzioni e la societ  civile, con la conseguente necessit  di apportare a vari livelli elementi di trasformazione e di cambiamento della struttura politica, elettorale, nonch  di aspetti della nostra stessa Costituzione.

Gli esiti del lavoro della Commissione Bozzi riguarderanno per  quasi esclusivamente —   prevedibile — l'istituto dello scrutinio segreto in Parlamento, un tema sul quale si preannuncia un'ennesima e piuttosto rumorosa iniziativa del Governo, in relazione ad una nuova modifica dei regolamenti parlamentari. Questi esiti erano ampiamente prevedibili e noi stessi, all'epoca dell'istituzione di quella Commissione, lo avevamo rimarcato.

Ma non   questo il punto; quello che colpisce   il fatto macroscopico e molto evidente che alla fine — alquanto modesta occorre dire — dei propositi di riforma corrisponde, in modo sempre pi  incalzante, l'emergenza della questione morale, che   diventata la questione centrale dell'attuale fase politica e che non tocca soltanto marginalmente, non lambisce soltanto — come qualcuno vorrebbe sostenere — la crisi istituzionale, ma ne   a pieno titolo un elemento portante e caratterizzante.

Se infatti consideriamo l'elemento di fondo dei processi e degli aspri conflitti che si stanno sviluppando attorno alla questione morale, noi possiamo cogliere non soltanto la sua profondit  ed il suo aggravamento, in relazione all'estendersi

dei fenomeni di corruzione e di lottizzazione, ma soprattutto il segno del disfacciamento di un intero sistema di mediazioni e di complicità, che ne aveva fin qui impedito l'esplosione e ne aveva, particolarmente, inibito in qualche modo l'impatto sul sistema di potere della democrazia cristiana e, più in generale, sull'intero sistema politico.

Da qualche anno, ma ora in maniera sempre più dirompente, questo sistema è entrato in crisi, e non a causa soltanto delle indagini della magistratura, ma per la progressiva rottura dei legami di potere e di omertà connessi alla crisi politico-istituzionale, per lo sviluppo di faide oscure, per la crescita nel disfacciamento di nuove strutture di potere e di trame anti-istituzionali.

La vicenda della loggia P2, collegata anche al caso di cui oggi discutiamo, è in questo senso una vicenda esemplare. Proprio dall'interconnessione fra crisi politica del sistema di potere e crisi delle istituzioni è nata la loggia eversiva di Gelli.

Qualcuno nega o potrebbe cercare di negare, al di là dell'appartenenza del generale Giudice alla loggia P2, che la vicenda di questa loggia sia rilevante rispetto a questo dibattito. È, in sostanza, questa, l'impostazione della relazione della maggioranza della Commissione per i procedimenti d'accusa, che tende apertamente a scindere le responsabilità istituzionali — che vengono fatte salve — dal complesso sistema dell'associazione a delinquere che faceva capo al generale Giudice.

Secondo noi, invece, queste responsabilità esistono, come bene dimostrano le due relazioni di minoranza, nonché per i motivi che di seguito cercherò di sintetizzare; ed esistono in modo non accidentale, non casuale. Anzi a noi sembra ben arduo e difficoltoso negarle, anche senza prendere in considerazione quei precisi riscontri e prove documentali raccolte dalla magistratura ed anche in presenza di un grave e — occorre dire — artato impedimento dei lavori della Commissione, che purtroppo si è verificato e che rende quanto meno doveroso un nuovo ed ulteriore supplemento di indagini.

Come si può — ci chiediamo — negare l'esistenza stessa di un rilievo istituzionale ed ostacolare le indagini in tal senso, in presenza di distorsioni così grandi e di uno scandalo così grave: il capo stesso dell'organismo preposto alla lotta all'evasione fiscale (la Guardia di finanza) era il capo e l'organizzatore principale del più colossale fenomeno criminale di contrabbando interno mai verificatosi in Italia. Sarebbero pari ad almeno 2 mila miliardi le somme evase dai petrolieri in conto imposta di fabbricazione.

Si tratta, allora, di una pura e semplice organizzazione criminale? E i fondi pervenuti e incassati dalla democrazia cristiana e dal partito socialdemocratico, quei fondi che poco fa il collega Ruffilli eufemisticamente definiva « messa a disposizione di fondi per i partiti » con un pudore che ci sembra francamente eccessivo? E le manovre stesse messe in atto per la nomina del generale Giudice?

Ai pesanti interrogativi che questa vicenda suscita ed alle conclusioni cui è pervenuta la magistratura si è risposto da parte della maggioranza con periodici insabbiamenti, salvo poi tentare un contrattacco nel tentativo non di approfondire gli elementi di indagine, ma esclusivamente di smontare l'operato del giudice Cuva, accentrando l'attenzione soltanto sulla sua sentenza-ordinanza, con una premura critica che certamente io non trovo al di sopra di ogni sospetto. Gli elementi finora emersi, invece, sono elementi gravi, degni di una valutazione più attenta e di un'attenzione politica meno facilonata.

Il primo punto riguarda proprio la figura di Giudice. È poi tanto vero — ci chiediamo — che Giudice fosse, ancora nel biennio 1972-1974, una figura al di sopra di ogni sospetto? Eppure la tesi innocentista ha cercato di accreditare questa immagine. Molti dati, al contrario, fanno propendere fortemente per una ipotesi contraria: non solo alcune vicende familiari e personali di Giudice indurrebbero a dubitarne, ma il suo stesso curriculum militare, pure accantonando per il momento il ruolo svolto dal generale Vi-